

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4362-A}

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE HELFER)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

alla Presidenza il 13 settembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofruttilicoli ed agrumari

Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, di cui viene proposta la conversione, il Governo intendeva soprattutto prorogare i termini previsti dall'articolo 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31,

per l'esame delle domande degli aspiranti a entrare nell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofruttilicoli. L'articolo 13 recita infatti: « Gli Albi nazionali... sono costituiti non oltre il centotrentesimo giorno dal-

la data dell'entrata in vigore della presente legge... Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge ».

Orbene, mentre gli Albi nazionali sono stati costituiti a tempo, non tutte le domande degli aspiranti sono state istruite dalle commissioni provinciali previste dalla stessa legge e trasmesse alla commissione per la tenuta degli albi nazionali ex articolo 7. Anzi, in alcune province la commissione per l'istruttoria delle domande non è stata nemmeno costituita (e sarebbe molto interessante conoscerne le cause), mentre la Regione siciliana e la Regione sarda hanno impugnato la legge presso la Corte costituzionale che non si è ancora pronunciata in merito.

Senza la proroga dei termini, rimarrebbero quindi esclusi ingiustamente dagli albi nazionali tutti i richiedenti delle zone sopra accennate, più quelli le cui domande non sono state fino ad oggi istruite o definite.

La Commissione industria, commercio e artigianato della Camera è stata perciò unanime nell'approvare gli articoli del decreto n. 794, afferenti alla proroga dei termini; proroga che contempla sei mesi per decidere sulle domande presentate da ditte già iscritte negli albi provinciali; sei mesi per la soppressione degli stessi, tre mesi per la trasmissione all'ICE delle domande ex articolo 12 della legge n. 31, primo comma.

Opinioni diverse sono state espresse al contrario circa l'opportunità e addirittura la legittimità dell'articolo 1 del presente decreto, che modifica il punto 6 dell'articolo 5 della

legge n. 31, asserendosi l'ipotesi di una difformità di giudizio stante il modificato criterio di esame delle domande tutt'ora *sub iudice*. La maggioranza della Commissione ha ritenuto invece che l'articolo 1 non alteri sostanzialmente né innovi i criteri genericissimi dettati dal punto 6 dell'articolo 5 della legge n. 31, ma più esplicitamente e compiutamente li dichiari ad evitare contestazioni inutili e proprio quella difformità di giudizio che l'estrema genericità della vecchia dizione poteva indurre da luogo a luogo, meglio da provincia a provincia. Si tratta quindi di un articolo esplicativo e interpretativo, non tanto modificativo del vecchio testo, che consacra i criteri di fatto applicati nell'esame delle domande a tutt'oggi definite. Si tenga oltre tutto presente che gli Albi sono sottoposti a revisione triennale, che le categorie dei diretti interessati sono ben rappresentate nelle commissioni camerale e centrale, che presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi, presieduto da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Non dovrebbero quindi legittimarsi il pericolo di azioni discriminatorie o il sospetto che si stiano per applicare due pesi e due misure. Tale comunque è la *mens legis* e l'intenzione degli onorevoli colleghi che l'hanno approvata, a maggioranza, in sede referente. Nello stesso spirito il relatore ritiene di poter raccomandare alla Camera la conversione in legge del decreto in questione.

HELPER, Relatore.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, recante modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.